



Ord. n. 378 R.O.

Cingoli 27. XI. 2018

OGGETTO: norme per la macellazione dei suini a domicilio dei privati ad esclusivo uso familiare – campagna 2018/2019.

IL SINDACO

Visto l'art. 1 e 13 del R.D. 20/12/2008 n. 3298 Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;
Visto l'O.M. Sanità 30/10/1958 e succ. modifiche, sulla prevenzione della trichinosi;
Visto il Reg. 178/02 CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Reg. 852/04 CE sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il D.lgs 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41 CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti nel medesimo settore";

Visto il Reg. CE 1099/2009 sulla protezione degli animali durante la macellazione e il D.Lgs n. 131 del 06/11/2013, sanzionato dal suddetto Regolamento;

Visto il Reg. CE n. 1375/2015 che definisce le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichina nelle carni;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23/02/2006 inerente le norme sanitarie per lo spostamento dei suini;

Visto il D.Lgs n. 200 del 26/10/2010 "Attuazione direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";

Visto il Reg. CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Vista la nota del f/f Direttore del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale – U.O.C. "Prodotti Avicunicoli, Selvaggina e Carni Rosse" dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2 sede di Jesi, di prot. n. 179407 del 22/11/2018 con la quale si indicano le modalità da espletare al fine di consentire la macellazione dei suini a domicilio ad esclusivo uso familiare

ORDINA

per la campagna stagionale 2018/2019, è consentita la macellazione dei suini destinati al consumo familiare presso il domicilio dei rispettivi proprietari degli animali nel periodo da **lunedì 3 dicembre 2018 a sabato 16 febbraio 2019**. A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

1. La macellazione è consentita esclusivamente nel periodo sopra indicato nell'orario diurno e previa comunicazione al Servizio Igiene di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2, da farsi almeno 48 ore prima della macellazione, mediante versamento dei diritti veterinari stabiliti in € 8,49 per ogni suino presso gli uffici CUP dei distretti sanitari, su c.c.p. n. 16656605 o tramite Bonifico bancario sul conto IBAN IT 8710311102600000000008172, intestato all'ASUR Marche con l'indicazione della causale "macellazione di suino a domicilio per uso familiare". Copia

- dell'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al Medico Veterinario all'atto della visita sanitaria.
2. Potranno essere macellati a domicilio dell'allevatore, esclusivamente suini detenuti nella propria azienda in possesso di un codice aziendale di registrazione della medesima, il cui arrivo sia stato preventivamente comunicati all'Autorità Operativa Sanità Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2 di Jesi, per l'esclusivo fabbisogno del nucleo familiare del proprietario dell'allevamento e per i quali sia dimostrabile l'esatta origine all'atto della visita ispettiva delle carni mediante presentazione dell'attestato di provenienza dei suini introdotti in allevamento (ALL. 2).
 3. Gli animali devono essere storditi prima della macellazione nel rispetto della normativa in materia di benessere animale (Reg. CE 1099/2009) mediante pistola a proiettile captivo o stordimento elettrico.
 4. La visita sanitaria delle carni verrà effettuata nelle sedi, nei giorni e negli orari stabiliti dal f/f Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2 di Jesi, riportati in allegato e dovrà essere effettuata entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla macellazione. All'atto della visita sanitaria dovranno essere presentati al Medico Veterinario Ufficiale: a) i seguenti organi, tutti interi e in contenitore rigido a tenuta stagna: lingua, esofago, trachea, polmoni, cuore, fegato, diaframma, milza, reni, e linfonodi meseraici (collare); b) l'attestazione di provenienza degli animali (ALL. 2); c) la ricevuta di versamento di € 8,49, come indicato nel punto 1., riportante il nome del proprietario degli animali, le sede del domicilio e la causale;
 5. La visita sanitaria dei suini macellati a domicilio per uso familiare è obbligatoria. Prima di consumare "liberamente" le carni si dovranno attendere 72 ore dalla data della visita, dovendo essere eseguito presso l'IZS dell'Umbria e delle Marche di Ancona la ricerca della Trichina nelle carni. Nel caso di riscontro di positività per la Trichina, l'organo accertatore dovrà dare immediata comunicazione telefonica al Servizio di cui sopra e le carni degli animali dovranno essere sequestrate e distrutte nel rispetto della normativa vigente di sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009) a spesa dei proprietari degli animali;
 6. E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio, dei prodotti da essi derivati e la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli riconosciuti ai sensi del Reg CR n. 853/2004. Tali attività sono penalmente punite, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs 06/11/2007 n. 193. Inoltre siffatte carni/preparazione o prodotti ottenuti saranno sottoposti a sequestro e distruzione con le modalità previste al punto 5;
 7. La mancata comunicazione della macellazione dei suini per il consumo familiare o presentazione degli organi previsti alla visita ispettiva di controllo da parte di un Medico Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione di sanzione amministrativa dall'art. 62 del RD n. 3298/1928. Inoltre siffatte carni saranno sottoposte al sequestro ed alla distruzione ai sensi con le modalità previste al punto 5.
 8. Il mancato stordimento dei suini prima della macellazione è punito, salvo il fatto che non costituisca reato, con sanzioni amministrative ai sensi del D.lgs n. 131 del 06/11/2013.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione e sarà comunicata alla cittadinanza mediante affissione di appositi manifesti, nonché inviata agli agenti della forza pubblica sotto indicati che vengono incaricati del controllo del rispetto della medesima: Comando Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri, ASUR Area Vasta n. 2 di Jesi – Dipartimento Prevenzione.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.



IL SINDACO
Filippo SALTAMARTINI



P.M. Cap. SERGIO MATELLICANI